

Le misure

Cda azzerati e giro di vite su stipendi manager Rivoluzione partecipate

Riforma aziende di Stato e locali. Via le inattive, a rischio quelle in rosso. Arriva l'amministratore unico


VALENTINA CONTE

ROMA. Arriva l'amministratore unico nelle società a controllo pubblico. Entro un anno dalla riforma delle partecipate - il cui decreto legislativo è atteso in Consiglio dei ministri per il 15 gennaio - salteranno tutti i consigli di amministrazione, sia a livello locale che nazionale. Il cda con tre o cinque membri sarà dunque un ricordo. O meglio l'eccezione e solo «per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa». La pulizia delle poltrone è solo una delle novità del testo non definitivo visionato da *Repubblica*, in attuazione della riforma Madia. Ma certo quella più dirimpente.

Ad esserne travolte saranno le 7.767 partecipate attive (dato Istat di novembre riferito al 2013), di cui solo due terzi con bilanci in pareggio o utile. Non solo le società di Regioni ed enti locali, dunque. Ma anche quelle nel portafoglio delle amministrazioni centrali. Comprese le 29 partecipate del ministero dell'Economia, tra cui Conisp, Sogel, Invimit, Gse, Sogin,

La gestione di tutte le società statali finisce in capo al ministero del Tesoro

I PUNTI



1

CONTROLLO ANALOGO

Nel testo del decreto si definiscono le tipologie di società. Oltre alle controllate e alle partecipate da Stato, Regioni e Comuni, si affiancano anche le società a controllo analogo, mutate dalla disciplina europea. Il riferimento è a quei casi in cui l'amministrazione esercita sulla società un controllo analogo a quello riservato ai propri servizi

2

CORTE DEI CONTI

Non si potranno più costituire nuove società partecipate senza il via libera di legittimità della Corte dei Conti che valuterà l'atto deliberativo e la sua relazione tecnica, con l'indicazione esplicita delle ragioni e finalità istituzionali, nonché la compatibilità rispetto alla disciplina europea degli aiuti di Stato. Anche l'Antitrust vaglierà l'atto

3

SOLO SRL E SPA

La partecipazione pubblica è ammessa solo per due tipi di società: quella a responsabilità limitata e quella per azioni. Le partecipazioni statali sono attribuite al Mef, quelle regionali alla presidenza delle Regioni, quelle degli enti locali al sindaco o al presidente o a un loro delegato. Le società partecipate si possono quotare in Borsa

4

CONTROLLO GIUDIZIARIO

I manager delle partecipate potranno rispondere di danno erariale, patrimoniale o non patrimoniale, in quanto soggetti ad azione di responsabilità. Anche l'ente partecipante potrà rispondere verso i soci di minoranza e i creditori. Gli enti pubblici soci potranno denunciare gravi irregolarità alla magistratura

Anas, Invalitalia. Fuori le quote. Come pure Enav e Ferrovie, prossime alla privatizzazione. E di certo la Rai. Palazzo Chigi, si legge nel testo, può comunque escludere dalle nuove norme singole società. A sua discrezione e per decreto.

La rottamazione (e la centralizzazione) procede dunque e non solo a colpi di cda. Nei 26 articoli, lunghi 18 pagine, si prevede la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, delle scatole vuote. Le controllate cioè che «per oltre tre anni consecutivi» non hanno depositato bilanci o compiuto atti di gestione. Per le rimanenti, scatta il monitoraggio periodico annuale: chi non passa la verifica, viene sottoposto a piani di razionalizzazione, fusione o soppressione. A rischio quelle prive di dipendenti o con amministratori in numero superiore ai lavoratori, in rosso per quattro dei cinque esercizi precedenti e soprattutto non rientranti in nessuna delle categorie elencate nell'articolo 4. Ovvero quelle che definiscono una volta per tutte cos'è una partecipata pubblica (e per converso chi non lo è): produzione di un servizio di interesse generale o progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, comunque strumentali all'ente di

riferimento (almeno l'80% delle attività deve essere di questo tipo, da statuto).

I pensionati (sia pubblici che privati) vengono lasciati fuori dalla porta, senza possibilità di incarichi di amministrazione o dirigenza. Stretta sugli stipendi dei manager, limitati da nuovi tetti (in un successivo dpcm entro sei mesi), «proporzionati alla qualificazione professionale e all'impegno di lavoro richiesti, nonché alla dimensione dell'impresa sociale». Così come

la parte variabile della remunerazione viene «commisurata ai risultati di bilancio raggiunti nell'esercizio precedente», con la possibilità di non essere corrisposta «in caso di risultati negativi». Salterebbero così le tre fasce previste dal governo Letta per le partecipate del Tesoro.

Strada in salita anche per la costituzione di nuove partecipate. La proliferazione di massa degli ultimi decenni pare destinata alla soffitta. Obbligatorio

un atto deliberativo corredato da relazione tecnica, in cui si motivano le finalità istituzionali, soggetto al via libera della Corte dei Conti e dell'Antitrust. Violare queste regole comporta l'alienazione immediata. Novità anche in tema di governance. La gestione di tutte le partecipazioni statali (quelle dei ministeri) finisce nelle mani del dicastero guidato da Padoan. Il Mef dunque gestirà ad esempio anche le 80 società del Mise (lo Sviluppo economico) e le 10 del

IL DOCUMENTO

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recata «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 113;

IL TESTO UNICO DELLE PARTECIPATE

In alto la bozza del decreto legislativo, in attuazione della riforma Madia della pubblica amministrazione, che riordina la normativa sulle società a partecipazione pubblica. Il testo si sviluppa in 26 articoli e 18 pagine. Doveva essere approvato dal Cdm di dicembre. Ora è atteso il 15 gennaio



LA CRISI DELLE BANCHE

Un esposto in 9 procure ora i consumatori attaccano la Consob

MILANO. Continua a crescere l'attesa di un decreto del ministro dell'Economia che faccia chiarezza e soprattutto dia risposte certe e un aiuto ai piccoli investitori che hanno perso i propri risparmi con Banca Etruria, Carichieti, Banca Marche e CariFe. Ieri il vice ministro dell'Economia Enrico Morando ha ribadito la volontà del governo «di fare presto» nel predisporre quelle misure che molti piccoli risparmiatori aspettano per attenuare le perdite.

Intanto non si ferma il fronte dei movimenti di difesa dei consumatori: Elio Lannutti (Adusbe) e Rosario Trefletti (Federconsumatori) hanno annunciato che oggi presenteranno un ulteriore esposto a nove procure della Repubblica, con la richiesta di incriminare Giuseppe Vegas ed altri dirigenti Consob.

Proseguono anche le manifestazioni di protesta: oggi è atteso un sit-in davanti alla sede della ex Banca Marche di Jesi, mentre Nuova Banca Marche «ribadisce la volontà di stare vicino al proprio territorio e ai propri clienti, cercando ogni forma di dialogo e confronto costruttivo». L'amministratore delegato, Luciano Goffi, dal canto suo ha confermato «la propria disponibilità ad incontrare i rappresentanti degli obbligazionisti subordinati e gli azionisti della Banca in tutte le occasioni in cui questo sarà richiesto e possibile». Il futuro, poi, sarà anche nelle mani di Livia Pomodoro, presidente della Rev, la «bad bank» cui saranno affidati i crediti in sofferanza dei 4 istituti e cui spetteranno le azioni di responsabilità verso i vecchi vertici.

FOCUS

Partecipate Vendite e chiusure arriva la scure su 8 mila società

►La riforma nel primo consiglio dei ministri Verranno cancellate almeno 10 mila poltrone

►Mobilità obbligatoria e i Comuni potranno assumere i dipendenti delle municipalizzate

IL PIANO

ROMA Il ridimensionamento del capitalismo municipale, formato da diverse migliaia di società, ottomila circa secondo le stime più attendibili, è stata una delle prime promesse di Matteo Renzi. Ma la riforma, fino ad oggi, ha subito diversi stop and go, soprattutto per le resistenze sul territorio. Nelle società municipali, del resto, lavorano quasi un milione di persone, e si stimano oltre 20 mila poltrone nei consigli di amministrazione, spesso *refugium peccatorum* di politici battuti alle elezioni. Dopo mesi di annunci, nel prossimo consiglio dei ministri sta per arrivare il decreto che, almeno secondo la retorica renziana, dovrebbe ridurre da 8 mila a poco più di mille le società partecipate dai Comuni. In realtà, dire quante società saranno chiuse con l'adozione del provvedimento non è semplice. Nel medio termine, secondo le stime che circolano tra i tecnici che lavorano al testo, la saracinesca potrebbe calare sulla metà delle partecipate, circa 4 mila. Il che, tra l'altro, porterebbe ad un dimezzamento anche dei posti nei cda. Molto dipende da come saranno sciolti alcuni nodi che il testo, che *Il Messaggero* ha potuto leggere, lascia in sospeso e che il governo ha deciso di affrontare direttamente in consiglio dei ministri. I tempi, innanzitutto. Il decreto prevede che entro sei mesi

tutte le amministrazioni dovranno effettuare una ricognizione delle proprie partecipate per individuare quelle «fuorilegge». I Comuni, infatti, saranno autorizzati a controllare solo società che fanno sostanzialmente cinque cose: producono un servizio di interesse generale, progettano e realizzano opere pubbliche, gestiscono un servizio di interesse generale insieme a un privato, auto-producono beni e servizi che servono all'amministrazione, supportano con i loro servizi enti senza scopo di lucro. Tutte quelle che non fanno uno di questi lavori vanno alienate entro un anno. Entro la fine del 2016, poi, tutti gli statuti delle società dovranno essere conformati. A questa prima scrematura se ne aggiungerà un'altra. Ogni anno le amministrazioni dovranno effettuare un censimento delle loro partecipate e presentare un piano di razionalizzazione. Se da questi piani emergessero società che non rientrano in quelle "lecite", queste andranno vendute o liquidate. Stessa sorte toccherà alle società che risultino prive di dipen-

ENTRO SEI MESI SARÀ EFFETTUATA UNA RICOGNIZIONE DELLE CONTROLLATE, POI UN ANNO PER LE CESSIONI

denti (quelle che hanno meno di 6 lavoratori sono circa 3 mila), a quelle che svolgono attività analoghe ad un'altra partecipata e a quelle sotto una certa soglia di fatturato. Dalle nuove norme sono escluse tutte le società quotate in Borsa.


LE ALTRE NOVITÀ

Altra novità, è che le società pubbliche potranno anche fallire. Fino ad oggi non era pacifico. Un eventuale salvataggio, in caso di crisi, potrà essere autorizzato dalla Presidenza del Consiglio solo in caso di grave pregiudizio per un interesse pubblico. In caso contrario i Comuni dovranno

portare i libri in tribunale. Ma questa razionalizzazione porterà a licenziamenti? L'impegno del governo è che ciò non avvenga. Tanto è vero che il decreto prevede una mobilità obbligatoria dei dipendenti tra diverse municipalizzate e anche la possibilità per i Comuni di riportare al proprio interno i lavoratori che erano stati spostati verso le municipalizzate. Il provvedimento, infine, stabilisce un nuovo tetto ai super-compensi degli amministratori (rinviato ad un decreto del Tesoro), e il divieto di assegnare dei bonus alla fine dei mandati.

Andrea Bassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'ANALISI

**Stefano
Pozzoli**

Partecipate, dopo il default va vietata la replica in house

Qualcosa inizia a trapelare dal "muro del silenzio" che fino ad ora ha avvolto i decreti legislativi della riforma Madia in fatto di partecipate, ed è possibile quindi esprimere qualche valutazione.

La prima è che fa bene il decreto ad intervenire sulle questioni della fallibilità o meno delle società pubbliche, visti gli orientamenti ondivaghi dei tribunali di tutta Italia e il consolidarsi di una tendenza a negare la fallibilità delle società in house che sembrava ad prevalere, come testimonia la sentenza 304/2015 della Corte di Appello de L'Aquila.

Il punto, in proposito, non è se sia giusto o meno che una società in house possa fallire: quello che serve è la chiarezza delle regole. In sostanza, ci si aspetterebbe una chiarezza espositiva che metta fine ai dubbi interpretativi e non degli incisi che i dubbi legittimino. Però le nebbie in proposito non sembrano diradarsi del tutto, con buona pace dei terzi creditori che continueranno a rischiare disparità di trattamento. Sarebbe bene, quindi, che in fase di stesura definitiva si cerchi di essere più chiari.

Un tema da affrontare è la responsabilità dell'ente partecipante. Un Comune che lascia fallire le sue partecipate prende atto del dato oggettivo della sua incapacità di utilizzare lo strumento in modo fisiologico. È inammissibile che un Comune lasci fallire una società e ne ricostituiscia subito dopo un'altra che svolge la stessa attività, magari comprando per un tozzo di pane il ramo d'azienda di quella fallita: se la società chiude deve essere chiaro che il servizio non potrà più essere affidato direttamente ma solo tramite procedura competitiva.

È chiaro, ancora, che siamo di fronte a dei decreti legislativi di riordino, e che quindi bisogna attendersi


particolare innovazione. Se si vogliono ridurre le società, però, è indispensabile prevedere qualcosa che semplifichi il contesto. La norma non può che ripetere l'ammissibilità di società operanti nelle attività fino ad oggi già ammesse, ma non è razionale prevedere che una società possa svolgere - se non nel caso dei servizi di committenza, che dovrebbero, per altro essere ammessi solo a livello di ambito e mai di singolo ente - solo una categoria di attività.

Questo comporta il rischio di moltiplicare le società. Se si vogliono scongiurare i pericoli di una cross subsidization, si può prevedere l'obbligo del ricorso alla contabilità separata o ad altri accorgimenti, ma è bene evitare che, con la scusa di essere rigorosamente rispettosi della norma, da una società "spuria", se ne facciano due.

Vedremo, una volta licenziato dal governo, il testo definitivo. Ma ci pare necessario fin da ora è fare un appello alla chiarezza. Oggi sono quanto mai necessarie semplificazione e razionalizzazione. Ogni ambiguità rischia di generare incertezza e di ostacolare il percorso di riduzione delle partecipate che, in particolare dopo le manovre 2014 e 2015, si è messo in moto, pur se lentamente e tra mille contraddizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole
24 ORE.com



QUOTIDIANO ENTI LOCALI
Anche da Corte conti
via libera al compenso
per i sindaci revisori

- Un articolo di **Massimo Ventura** sul via libera della Corte dei conti ai compensi per i revisori titolari di cariche elettive
- Un articolo di **Stefano Di Falco** sul rimborso delle spese legali

Personale. Le incognite della Stabilità

La manovra blocca le assunzioni di nuovi dirigenti

Arturo Bianco

■ I Comuni e le Regioni possono continuare a utilizzare nel 2016 i resti derivanti dalle cessazioni del personale dell'ultimo triennio per dar corso ad assunzioni di nuovo personale? Possono effettuare assunzioni di dirigenti a tempo indeterminato? Che cosa avviene delle procedure di assunzione in corso? Municipi e Regioni sono obbligati, come le amministrazioni statali, a rendere indisponibili i posti di dirigente vacanti alla data dello scorso 15 ottobre? Sono questi i principali dubbi in materia di personale sollevati dalla legge di Stabilità (legge 208/15), un provvedimento che si conferma di lettura assai difficile nella parte relativa alle modifiche apportate dal Parlamento e che rischia di sollevare il solito balletto di interpretazioni.

La stretta sulle assunzioni si concretizza nella limitazione per ognuno degli anni del triennio 2016/2018 delle assunzioni di personale da parte delle amministrazioni statali, delle Regioni e degli enti locali nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente. Il comma 228 utilizza espressamente la formula in base alla quale in questo triennio le amministrazioni «possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale». Il che sembra comprendere qualunque voce che concorre alle nuove assunzioni, con l'unica deroga espressamente prevista dalla stessa norma per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Non viene utilizzata, a differenza del passato, la voce «capacità assunzionale», che permetteva di trarre la conclusione (circolare 1/2015 della Funzione Pubblica e degli Affari Regionali) che la limitazione riguardasse solo gli spazi finanziari dedicati alle assunzioni che si sono determinati nell'anno. Ma non viene abrogata la possibilità di utilizzare i resti delle capacità assunzionali del triennio precedente, contenuta nell'articolo 3, comma 5, quinto periodo del Dl 90/2014, come modificato dal Dl 78/2015. Nella direzione di continuare a considerare non compresi nel blocco i resti delle capacità assunzionali va anche il fatto che, sulla base del principio del «tempus regit ac-

tum», numerose amministrazioni hanno in corso procedure di assunzione, avviate in condizioni di piena legittimità sulla base delle regole in vigore. Solo le residue capacità assunzionali del 2013 e 2014 possono comunque essere utilizzate per assunzioni con procedure ordinarie, visto che quelle del 2015 sono riservate alle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta.

Si prevede che le assunzioni riguardino solamente il personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, dal che sembra doversi trarre la drastica conclusione che non sia possibile assumere nuovi dirigenti a tempo indeterminato e che gli enti possano far ricorso al solo tempo determinato. Ambito in cui non sono ovviamente in alcun modo compresi i responsabili nei Comuni privi di dirigenti.

TURN OVER

La legge cancella i riferimenti alla capacità assunzionale ma non abroga la possibilità di utilizzare ancora i resti del 2013-2014

Un altro dubbio riguarda i dirigenti: anche nei Comuni e nelle Regioni i posti vacanti al 15 ottobre devono essere resi indisponibili? Va precisato che cosa si intenda con questa formula inedita: essa sembra voler escludere la possibilità di dare corso ad assunzioni quanto obbligare gli enti alla cancellazione dei posti dalla dotazione organica. Il comma 219 include nell'obbligo tutte le Pa, ma fa riferimento agli organici che gli enti hanno già ridotto sulla base del Dl 95/2012, obbligo dettato solo per le amministrazioni dello Stato. Inoltre, le regioni e gli enti locali - sulla base del comma 221 - devono limitarsi a rivedere le competenze degli uffici di livello dirigenziale ed eliminare le duplicazioni, senza che la norma detti termini o sanzioni. Occorre inoltre chiarire quali siano in concreto i risparmi che gli enti traggono da questa norma, visto che essi possono usarli nel recupero delle somme illegittimamente inserite nei fondi per la contrattazione decentrata.

Dal digitale alla stretta sulle nomine la riforma della Pa verso il rush finale

LA SVOLTA

ROMA Il conto alla rovescia doveva scattare prima di Natale, ma il Governo ha deciso di rinviare al nuovo anno l'approdo in Consiglio dei ministri del primo pacchetto attuativo della riforma della Pubblica amministrazione, targata Marianna Madia. Una sfilza di decreti per cambiare da cima a fondo i vari settori dell'amministrazione statale: dai servizi pubblici locali alle Forze di polizia, passando per il dimezzamento della burocrazia per i grandi insediamenti industriali e la spinta alla digitalizzazione.

I TEMPI

Stando alla nuova tabella di marcia di Palazzo Chigi, il primo pacchetto di decreti dovrebbe arrivare in Cdm al più tardi entro la metà del mese. I decreti più importanti, dal punto di vista del ripartito della spesa, riguardano il riordino delle società partecipate e le spa locali che si occupano dei servizi pubblici, dai tra-

sporti alla raccolta dei rifiuti.

L'obiettivo insomma è di far cessare entro il 2016 il monopolio esercitato dai comuni nella loro gestione. Con la prima tranche di decreti dovrebbe vedere la luce anche il provvedimento sulla digitalizzazione. In meno di un anno tutte le Pa dovranno convertirsi definitivamente all'uso dei sistemi telematici. Così entro quest'anno potrebbe trovare applicazione il domicilio digitale, rimasto solo su carta da tre anni: con un recapito elettronico, come l'indirizzo email, si potrà comunicare con le diverse amministrazioni mettendo definitivamente in cantina la cassetta delle lettere. Verrà utilizzata princì-

**IN MENO DI UN ANNO
TUTTI GLI UFFICI
PUBBLICI DOVRANNO
CONVERTIRSI
ALL'USO DEI SISTEMI
TELEMATICI**

palmente la Posta elettronica certificata (Pec), ma il governo studia anche altri canali non decollati. Con il tempo sparirà anche l'obbligo di conservare i documenti se questi sono già in possesso di un ufficio e si potranno effettuare micro-pagamenti, come bollette e multe, tramite addebito sul proprio conto telefonico.

IDETTAGLI

Con il primo maxi-pacchetto di decreti arriverà anche la stretta sull'assegnazione clientelari degli incarichi e le gestioni "allegre" di Asl e ospedali. Il decreto imporrà a tutti i vertici ospedalieri di confluire in un apposito albo unico nazionale, che verrà aggiornato ogni due anni. Per entrare nel listone servirà la laurea, avere meno di 65 anni e un'esperienza dirigenziale quinquennale. Sarà poi una commissione mista di esperti a presentare alla regione una rosa di tre nomi su cui dovrà ricadere la scelta finale. Sempre entro gennaio ar-

50%

Il taglio delle procedure amministrative per l'ok agli insediamenti produttivi strategici

65 anni

Il tetto massimo per poter concorrere ad incarichi di vertice nelle Asl

2016

L'anno in cui dovrà cessare il monopolio dei Comuni per la raccolta dei rifiuti



Marianna Madia

riverà il regolamento che taglierà i tempi delle procedure amministrative: 50% in meno per opere pubbliche, insediamenti produttivi e attività imprenditoriali rilevanti. Il dimezzamento riguarda diverse pratiche che oggi hanno termini fissati tra i 30 e i 180 giorni (si dovrebbe quindi passare a 15-90). Tra i decreti in arrivo si conta anche quello che ridurrà da cinque a quattro le Forze di Polizia. Il grosso dei Forestali sarà infatti assorbito dai Carabinieri, a cui saranno attri-

buite le funzioni in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare. Le funzioni e mezzi contro gli incendi boschivi andranno invece ai Vigili del fuoco. Infine, con la prima tranche della riforma sono attesi il decreto per l'introduzione del Foia (per una maggiore trasparenza), il restyling della Conferenza dei servizi, la riforma dei porti e delle Camere di commercio.

Sonia Ricci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

+

+

EDILIZIA E AMBIENTE

Urbanistica. Anche la Liguria sceglie di rendere stabili i premi di volumetria. Regioni, conferma in blocco per i bonus del piano casa

Prorogate per l'anno 2016 tutte le leggi in scadenza

Jada C. Ferrero
Silvio Restonzo
Non pensati per durare 18 mesi, ma i Piani Casa, ovvero la facoltà in origine straordinaria, grazie a una legge "a tempo", di ampliare oppure densificare e poi ricostruire la propria abitazione con bonus volumetrici restano a una serie di migliori restano vigenti quasi ovunque in Italia, con le sole eccezioni di Emilia Romagna e Lombardia.

cominciare appunto dalla misurazione della scala, ai bonus accresciuti (rimodulati, estesi alle pertinenze). Via libera ai cambi di destinazione d'uso, strumento modulato a intensità diverse, con premialità differenti, se applicato sulla costa o nell'entroterra dai bei diversi valori immobiliari (il bonus arriva allora al 50%, in zone in disotto o esondanti (+60 per cento). I Comuni avranno due mesi dall'entrata in vigore (tappa al 1° gennaio) per escludere porzioni di territorio dall'applicazione della legge.

Piano casa avrebbe consentito, in deroga agli strumenti vigenti, e a fronte di un pacchetto di migliore, bonus volumetrici standard fino al 20% per gli ampliamenti, fino al 35% per i più radicali sostanzianti.

Nel tempo le autonomie hanno arricchito, cambiato le microregole, modulato e reinterpretato il pacchetto delle premialità secondo tipicità locali. E, pressoché in blocco (esclusa Emilia Romagna e Lombardia, che lasciarono cadere lo strumento), hanno deciso successive proroghe alle rispettive leggi, con nuovi ritocchi strada facendo.

LE ESCLUSIONI
Emilia Romagna e Lombardia sono le uniche Autonomie ad aver deciso di non rinnovare le deroghe di anno in anno

La Toscana, invece, ha prorogato allo strumento, lanciato in Italia nel 2009. È successo in Toscana, in Piemonte, prima ancora in Puglia, al ragionato Abruzzo e poi la Campania, quest'ultima tuttavia alle prese con una scadenza appena un po' meno stringente: 10 gennaio 2016.

La Campania, quest'ultima tuttavia alle prese con una scadenza appena un po' meno stringente: 10 gennaio 2016. È avvenuto in Liguria dove è passato con ampia contestazione il disegno di legge della giunta regionale (n. 26/2015) teso a trasformare il Piano Casa (L. 49/2009) in un'opportunità permanente. Sono mille le novità per il 2016 in questa Regione. A

La Campania, quest'ultima tuttavia alle prese con una scadenza appena un po' meno stringente: 10 gennaio 2016. È avvenuto in Liguria dove è passato con ampia contestazione il disegno di legge della giunta regionale (n. 26/2015) teso a trasformare il Piano Casa (L. 49/2009) in un'opportunità permanente. Sono mille le novità per il 2016 in questa Regione. A

La mappa

Nel giro di boa di fine anno di fatto nessuna Regione ha scelto di lasciare cadere i premi di volumetria del Piano casa e, al contrario, tutte hanno deciso di prorogare la scadenza, per lo più di un anno. Resta da vedere cosa farà la Campania, regione in cui il Piano è in scadenza il prossimo 10 gennaio. La possibilità di ampliarne le deroghe ai piani urbanistici è ormai archiviata in Lombardia ed Emilia Romagna.

Table with 3 columns: Regione, Data scadenza, Note. Rows include ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, TOSCANA, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO.

Table with 3 columns: Regione, Data scadenza, Note. Rows include ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, TOSCANA, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO.

Table with 3 columns: Regione, Data scadenza, Note. Rows include ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, TOSCANA, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO.

Table with 3 columns: Regione, Data scadenza, Note. Rows include ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, TOSCANA, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO.

Le esclusioni. Anche le ultime disposizioni locali non si applicano a centri storici e immobili abusivi

Sui limiti non si cambia idea

Raffaella Lungarella
Una delle ultime proroghe del piano casa regionali hanno confermato il quadro complessivo delle limitazioni alla loro operatività. Le Regioni che hanno approvato particolari tipologie di immobili e ambiti territoriali nei quali è impossibile realizzare interventi di ampliamento e demolizione e ricostruzione con un aumento della superficie oltre il limite previsto dal piano regolatore.

La Campania, quest'ultima tuttavia alle prese con una scadenza appena un po' meno stringente: 10 gennaio 2016. È avvenuto in Liguria dove è passato con ampia contestazione il disegno di legge della giunta regionale (n. 26/2015) teso a trasformare il Piano Casa (L. 49/2009) in un'opportunità permanente. Sono mille le novità per il 2016 in questa Regione. A

La Campania, quest'ultima tuttavia alle prese con una scadenza appena un po' meno stringente: 10 gennaio 2016. È avvenuto in Liguria dove è passato con ampia contestazione il disegno di legge della giunta regionale (n. 26/2015) teso a trasformare il Piano Casa (L. 49/2009) in un'opportunità permanente. Sono mille le novità per il 2016 in questa Regione. A

La Campania, quest'ultima tuttavia alle prese con una scadenza appena un po' meno stringente: 10 gennaio 2016. È avvenuto in Liguria dove è passato con ampia contestazione il disegno di legge della giunta regionale (n. 26/2015) teso a trasformare il Piano Casa (L. 49/2009) in un'opportunità permanente. Sono mille le novità per il 2016 in questa Regione. A

La Campania, quest'ultima tuttavia alle prese con una scadenza appena un po' meno stringente: 10 gennaio 2016. È avvenuto in Liguria dove è passato con ampia contestazione il disegno di legge della giunta regionale (n. 26/2015) teso a trasformare il Piano Casa (L. 49/2009) in un'opportunità permanente. Sono mille le novità per il 2016 in questa Regione. A

AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Senigallia...
COMUNE DI SENIGALLIA
ESTRATTO AVVISO
APPALTI AGGIUNTI

AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Senigallia...
COMUNE DI SENIGALLIA
ESTRATTO AVVISO
APPALTI AGGIUNTI

AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Senigallia...
COMUNE DI SENIGALLIA
ESTRATTO AVVISO
APPALTI AGGIUNTI

AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Senigallia...
COMUNE DI SENIGALLIA
ESTRATTO AVVISO
APPALTI AGGIUNTI

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
ENTE AGGIUDICATORE: GrandiStazioni
DESCRIZIONE: Progettazione e direzione lavori per la costruzione di un edificio pubblico.

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
ENTE AGGIUDICATORE: GrandiStazioni
DESCRIZIONE: Progettazione e direzione lavori per la costruzione di un edificio pubblico.

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
ENTE AGGIUDICATORE: GrandiStazioni
DESCRIZIONE: Progettazione e direzione lavori per la costruzione di un edificio pubblico.

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
ENTE AGGIUDICATORE: GrandiStazioni
DESCRIZIONE: Progettazione e direzione lavori per la costruzione di un edificio pubblico.

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
ENTE AGGIUDICATORE: GrandiStazioni
DESCRIZIONE: Progettazione e direzione lavori per la costruzione di un edificio pubblico.

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
ENTE AGGIUDICATORE: GrandiStazioni
DESCRIZIONE: Progettazione e direzione lavori per la costruzione di un edificio pubblico.

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
ENTE AGGIUDICATORE: GrandiStazioni
DESCRIZIONE: Progettazione e direzione lavori per la costruzione di un edificio pubblico.

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
ENTE AGGIUDICATORE: GrandiStazioni
DESCRIZIONE: Progettazione e direzione lavori per la costruzione di un edificio pubblico.

Un ponte
verso
il futuro

78

per cento
La quota dei
servizi delle
pubbliche
amministrazioni
che in Italia sono
offerta online
L'obiettivo è
arrivare al 99%
come altri
Paesi dell'Ue

Sembrano minuzie futuribili, ma sono progetti imponenti che ci cambieranno la vita, fin da subito o quasi. Rivoluzioni digitali partite il primo gennaio o poco prima della fine del 2015 e che si svilupperanno lungo tutto l'arco di 2016 e 2017. Dalla carta di identità elettronica, un progetto lanciato vent'anni fa

che finalmente si concretizza, al bancomat che si potrà usare anche per i pagamenti online, dall'identità digitale, con cui potremo accedere a tanti servizi della Pubblica amministrazione con le stesse credenziali e da casa, fino all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, per «dialogare» con il nostro Comune di residenza da

qualunque parte del mondo. Novità che puntano a semplificarci la vita. La sfida vera è l'alfabetizzazione digitale. L'Istat racconta che il 28% degli italiani non usa ancora Internet. Secondo l'Agenda europea non si dovrebbe andare oltre il 15%. Ancora: il 75% delle nostre famiglie ha accesso al Web, ma nel resto dell'Ue si arriva

all'83%. Ciò si riflette sul nostro modo di vivere. In Europa ci sono Paesi in cui il 99% dei servizi della P.a. si possono completare via Internet. In Italia siamo fermi al 78%. Il ritardo riguarda anche le aziende: appena il 7% sfrutta le potenzialità dell'e-commerce (16% la media Ue).

La rivoluzione delle carte digitali

Da quest'anno ci semplificheranno la vita nei pagamenti online e nei rapporti con la burocrazia. Ma molti di noi sono analfabeti del web: il 28% degli italiani non usa ancora Internet

Carta d'identità elettronica

Per i maggiorenti ci sarà l'immagine delle impronte



Due anni
Si comincia
nel 2016
con duecento
Comuni
Poi entro
il 2017
le nuove
carte
d'identità
elettroniche
potranno
essere rilasciate
da tutti
gli altri
Comuni
d'Italia

All'estero faceva quasi sorridere la nostra carta di identità così vecchio stampo, con quel foglietto beige bordato di marrone un po' stropicciato e piegato a metà. Ma dal 2016, dopo vent'anni di discussioni, arriva la nuova carta di identità elettronica (Cie). La novità è apparsa in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre. La tessera, simile a una carta di pagamento, conterrà la fotografia del titolare e, per la prima volta - anche se solo per i maggiorenti - l'immagine delle impronte digitali. Ci saranno pure l'indicazione - che resta facoltativa - sul consenso alla donazione di organi e tessuti, i nomi dei genitori e il codice fiscale, oltre ai classici dati anagrafici. Possono richiederla i ragazzi che hanno raggiunto l'età per ricevere il loro primo documento, chi l'ha smarrita, chi la deve rinnovare perché è scaduta e chi l'ha deteriorata. La domanda si fa alle anagrafi dei Comuni, ma - altra novità - anche su Internet, col portale Cioonline. Le tessere - che saranno dotate ciascuna di un codice Pin - dovranno essere consegnate entro sei giorni lavorativi all'indirizzo indicato dall'utente. Si comincia dai duecento Comuni che a partire dal 2006 avevano sperimentato, non scarso successo, per la verità, il rilascio di un primo modello di carta di identità elettronica. Poi, a seguire, ci si allargherà a tutti gli altri. Il percorso per arrivare alla copertura di tutto il territorio nazionale dovrebbe durare un paio d'anni.

© BY NICO ALBERTI/AGF/REUTERS

LORENZA CASTAGNERI



ROBYN BLOVAY

Uso online del bancomat

Gli acquisti saranno più sicuri e senza fornire codici



36 milioni
È il numero
dei possessori
di carte
bancomat
da paragonare
ai 20 milioni
di titolari di
carte di
credito e al
22 milioni di
prepagate
Il commercio
online
si avvia a
un nuovo
boom

Se siete tra coloro che non acquistano online perché non si fidano a utilizzare la carta di credito su Internet, l'inizio del 2016 vi regala una bella notizia: da quest'anno sarà possibile pagare la merce comprata in Rete anche con il bancomat. La procedura è a rischio zero. A differenza di quella utilizzata per le carte di credito, infatti, l'utente non deve digitare alcun codice. Dal portale di e-commerce si viene reindirizzati direttamente al proprio sito di home banking. Non c'è nessuna tessera speciale da richiedere allo sportello, dunque. Sarà sufficiente avere le credenziali per accedere ai servizi online della propria banca e la chiavetta che genera il Pin sempre diverso per finalizzare la transazione. Quel che ci vorrà, semmai, è ancora un po' di pazienza. La sperimentazione lanciata a inizio novembre dal Consorzio Bancomat con i clienti della Banca del Piemonte, della Cassa di Risparmio di Asti, della Cassa di Risparmio di Ravenna e della Banca di Imola ha avuto esito positivo, ma perché il progetto entri nel vivo le banche devono aderire all'iniziativa, abilitando così esercenti e clienti a operare. Se si considerano i numeri, i vantaggi immaginabili sono notevoli: il bancomat è la prima carta di pagamento per diffusione nel nostro Paese. Si trova nei portafogli di oltre 36 milioni di italiani. Le carte di credito sono staccate. Se ne contano appena 20 milioni. Stessa storia per le prepagate: sono 22 milioni.

© BY NICO ALBERTI/AGF/REUTERS

Identità digitale

Permetterà di accedere a 300 servizi pubblici e privati



Spid
È il nome
del nuovo
Sistema
Pubblico di
Identità
Digitale
Si comincia
da sei Regioni
(Piemonte,
Liguria,
Emilia,
Toscana,
Friuli
e Marche)
Nel 2017
tutta l'Italia
sarà coperta

Da non confondere con la carta di identità elettronica, l'identità digitale permetterà a cittadini e imprese di accedere con le stesse credenziali a oltre 300 servizi online della Pubblica amministrazione e degli enti privati che entreranno a far parte del circuito. Addio ai molti si dimenticano già al secondo accesso. Il nuovo sistema si chiama Spid, acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale. Si comincia in sei regioni: Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Marche e Friuli Venezia Giulia. Le altre seguiranno gradualmente. Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e il Comune di Firenze sono i quattro enti con cui debutta l'iniziativa. È il primo passo di un percorso che, entro fine 2017, porterà tutta la P.a. a garantire l'accesso ai propri servizi con stesse login e password. Richiederle è gratuito ed è necessario collegarsi ai siti di InfoCert, Poste Italiane o Telecom Italia Trust Technologies, i gestori di identità digitale finora riconosciuti e accreditati dall'Agid. Le tipologie di credenziali sono tre, distinte in base al tipo di servizio a cui si può accedere: un Pin invariabile, per le funzioni di base, una password dinamica, inviata tramite sms, per quelle che richiedono un livello di privacy più alta e una smart card, per cui potrebbe essere richiesto un contributo economico, per quelle ancora più specifiche. Cittadini e imprese potranno richiedere quella che meglio si adatta alle loro esigenze.

© BY NICO ALBERTI/AGF/REUTERS

Anagrafe nazionale

Certificati online, test in 25 Comuni per 6,5 milioni di cittadini



Tutti uguali
L'obiettivo
di questa
iniziativa
è anche
di abbattere
il «digital
divide», cioè
il divario tra
chi può
accedere
o no alle
opportunità
offerte dalla
Rete a seconda
della
posizione
geografica

Richiedere un certificato al Comune in cui siamo residenti o comunicare il cambio di stato civile o di residenza? Si potrà fare anche a chilometri di distanza, con un clic senza doversi presentare allo sportello. Ecco come cambierà la vita dei cittadini il nuovo Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), un'unica banca dati centralizzata nella quale confluiranno i database di 8mila Comuni italiani. La fase di attuazione è cominciata il 14 dicembre da Cesena e Bagnacavallo, 16mila abitanti in provincia di Ravenna, i primi centri ad aver completato la «migrazione» dei dati contenuti nei loro archivi al «super-cervellone». Nella prima parte del 2016 completeranno la migrazione (cioè forniranno certificati online di tutti i tipi, e non solo alcuni) gli altri 25 Comuni-pilota del progetto. Ci sono anche Torino e Busca, alle porte di Cuneo. In totale, sono coinvolti 6,5 milioni di cittadini. Che non si accorgeranno del processo in corso ma beneficeranno del risultato finale. L'obiettivo è anche abbattere il digital divide, cioè il divario tra chi può accedere o no alle opportunità offerte dalla Rete a seconda della posizione geografica. I nuovi servizi saranno, infatti, disponibili, sia nelle grandi città, già più attive online, sia nei Comuni piccoli e con pochi dipendenti. Non basta. Allineando i dati toponomastici, l'Anpr pone le basi per l'Anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, necessaria alla riforma del Catasto.

© BY NICO ALBERTI/AGF/REUTERS

Utility. Per Federconsumatori tariffe medie aumentate del 22% in quattro anni - Utilitalia lancia l'allarme sugli investimenti

Acqua, sanzioni ai gestori inefficienti

Le nuove regole dell'Autorità impongono tempi massimi per allacciamento e servizi

Gianni Trovati

Da quest'anno i gestori del servizio idrico dovranno garantire l'allaccio alla rete in 10 giorni, l'attivazione del servizio in 5 giorni, e rispettare una serie di parametri di trasparenza nella fatturazione. Lo prevedono i nuovi standard contrattuali appena approvati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, all'interno del pacchetto di delibere di fine anno con cui sono state fissate anche le regole per il nuovo periodo tariffario che abbraccia il 2016-2019. Un pacchetto di interventi che incontra un giudizio a due vie da parte delle aziende, rappresentate da Utilitalia: se sulla regolazione arrivano «novità significative», le nuove tariffe invece «non permettono di realizzare l'aumento di investimenti su reti e infrastrutture idriche di cui il Paese ha drammaticamente bisogno». Il problema, sostiene Utilitalia, è anche la mancanza di «incentivi per favorire le tipologie di investimento urgenti per colmare il gap nella depurazione e nella tutela ambientale», temi su cui pesano le sanzioni europee che, in assenza di strumenti alternativi, finiranno per pesare spesso sui Comuni, titolari ancora di amila gestioni in economia.

Nelle sue decisioni, l'Authority è entrata nel dettaglio, fissando gli standard minimi di 45 prestazioni, dai tempi massimi per fissare un appuntamento (7 giorni) ai tempi di intervento per la verifica del contatore (10 giorni) passando per la periodicità della fatturazione (più frequente all'aumentare dei consumi) e i termini entro i quali accordare l'eventuale rettifica del conto (30 giorni), accompagnandoli con un sistema di sanzioni automatiche che in genere prevedono il pagamento di 30 euro a favore dell'utente.

La prima scadenza entro la quale occorre adeguarsi è fissata a luglio, e per molti gestori la prima metà dell'anno sarà parecchio impegnativa. La conferma arriva dalle attuali carte dei servizi, passate in rassegna dal Creef di Federconsumatori, che mostrano in genere calendari

assai più morbidi per garantire i servizi all'utenza. Tra l'accettazione del preventivo o l'allacciamento, secondo i dati ufficiali comunicati dai gestori passano solo due giorni a Benevento, 7 giorni a Terni e 8 a Sondrio, ma in Puglia l'Acquedotto prevede un tempo massimo di 126 giorni, la stessa attesa massima è prevista a Bergamo. Anche fra le grandi città le attese sono molte: le regole di Roma sono all'insegna della pazienza, perché la carta dei servizi di Acea prevede un'attesa di 63 giorni, mentre a Milano ci si ferma a 20 giorni.

Per i gestori, quindi, inizia l'opera di adeguamento, che accanto all'aspetto "formale" della revisione delle carte dei servizi riguarda soprattutto il piano sostanziale del rispetto dei nuovi standard. Oltre ai requisiti di servizio, l'Autorità ha varato a fine anno anche il nuovo metodo tariffario, che conferma i criteri seguiti nel 2014-2015 ma li arricchisce con un sistema di premi e sanzioni finanziato da una componente ad hoc della tariffa.

Anche dal punto di vista dei costi, del resto, l'esigenza di trasparenza cresce insieme all'aumento del conto presentato agli utenti. Nella sua indagine, che misura in tutti i capoluoghi di provincia la bolletta presentata da una famiglia di 3 persone con un consumo medio di 150 metri cubi all'anno, il Centro ricerche di Federconsumatori calcola un aumento medio del 22 per cento in quattro anni, che ha portato il conto dai 217 euro del 2011 ai 276 del 2015. Importante, però, è anche il punto di partenza di questa dinamica, che secondo Utilitalia vede ancora le tariffe medie italiane fra le più basse d'Europa («un terzo di quelle francesi, un quarto di quelle tedesche»).

Questa evoluzione, soprattutto, ha ampliato la forbice tra le città più "care" e quelle più "economiche", con differenze enormi da caso a caso. Tra le città caratterizzate dalle bollette più leggere spicca il dato di Milano, che alla famiglia-tipo chiede 106 euro all'anno, cioè meno di un quarto rispetto ai 442 euro pretesi da Pisa.

Il conto di famiglia città per città

La bolletta 2015 a carico di una famiglia di tre persone che consuma 150 metri cubi di acqua all'anno. Dati in euro all'anno

Agrigento	308,96	Cuneo	253,72	Olbia - Tempio	270,69	Terni	343,47
Alessandria	236,40	Enna	419,09	Oristano	270,69	Torino	260,36
Ancona	305,26	Fermo	289,65	Padova	279,50	Tortolì	270,69
Aosta	177,33	Ferrara	374,01	Palermo	227,16	Trapani	253,34
Arezzo	392,49	Firenze	401,52	Parma	356,27	Trento	229,47
Ascoli	289,65	Foggia	304,99	Pavia	240,62	Treviso	246,81
Asti	272,70	Forlì	365,70	Perugia	294,03	Trieste	293,23
Avellino	248,96	Frosinone	431,71	Pesaro	417,99	Udine	165,49
Bari	304,99	Genova	353,41	Pescara	249,19	Urbino	417,99
Barletta - Andria - Trani	304,99	Gorizia	238,26	Piacenza	289,54	Varese	152,67
Belluno	241,45	Grosseto	435,70	Pisa	441,89	Venezia	216,38
Benevento	190,63	Imperia	140,26	Pistoia	401,52	Venezia Mestre	221,17
Bergamo	194,87	La Spezia	295,70	Pordenone	217,54	Verbania	256,04
Biella	365,15	L'Aquila	241,53	Potenza	240,41	Vercelli	269,45
Bologna	244,05	Lecco	304,99	Prato	401,52	Verona	215,71
Brescia	229,65	Lecco	282,26	Ravenna	354,06	Vicenza	317,56
Brindisi	304,99	Livorno	393,98	Reggio Emilia	363,16	Viterbo	322
Cagliari	270,69	Lodi	211,98	Rieti	169,28		
Callianissetta	303,34	Lucca	281,26	Rimini	319,24	DATI NON Pervenuti	
Campobasso	119,86	Macerata	308,19	Roma	231,38	Bolzano	
Carbonia - Iglesias	270,69	Mantova	235,59	Rovigo	324,53	Cosenza	
Carrara	396,18	Massa	312,02	Salerno	211,14	Crotone	
Caserta	144,41	Matera	240,41	Sanluri	270,69	Isernia	
Catania	136,59	Milano	106,24	Sassari	270,69	Latina	
Catanzaro	173,79	Modena	285,35	Savona	168,44	Messina	
Cesena	387,90	Monza	167,98	Siena	435,70	Ragusa	
Chieti	226,64	Napoli	195,44	Sondrio	226,01	Reggio Calabria	
Como	157,78	Novara	256,04	Taranto	304,99	Siracusa	
Cremona	206,40	Nuoro	270,69	Teramo	216,89	Vibo Valentia	

2. REPRODUZIONE RISERVATA

Fonte: Creef-Federconsumatori

Iniziata la ripresa IL MERCATO ELETTRICO

L'andamento

I costi di sistema sono aumentati del 3% tendenziale e del 5% su base congiunturale

Effetto breve

Secondo Ref Ricerche l'impatto della misura si è fatto sentire solo nel primo semestre

Pmi, svanisce l'effetto del taglia-bollette

Nel quarto trimestre 2015 gli oneri hanno ricominciato a salire compensando il calo della materia prima

Chiara Bacci


Un 2015 alle spalle, caratterizzato da oneri di sistema che progressivamente hanno ridimensionato l'effetto del taglia-bollette. È un 2016 all'insegna della prima tappa della liberalizzazione del mercato per le Pmi in attesa dell'abolizione del servizio di maggior tutela nel 2018. Nel quarto trimestre 2015, come rivela la fotografia scattata dalla Camera di Commercio di Milano con il contributo di Ref Ricerche, le piccole e medie imprese che hanno scelto il mercato libero hanno pagato tra il 7,7% in meno a seconda della tipologia di consumo rispetto a un anno prima. Ma la voce oneri di sistema - che copre i costi per le attività di interesse generale per il sistema elettrico e per le attività di interesse della pubblica amministrazione - ha registrato per le quattro tipologie considerate un ricalo di circa il 3% su base tendenziale e del 5% rispetto ai tre mesi precedenti. Un andamento che ha annullato il calo del costo della materia prima delle altre voci: come imposte e quote degli impianti infrastrutturali e di dispacciamento. Non solo. Rispetto al terzo trimestre si inverte non solo sugli oneri ma anche sul costo fiscale, che in breve discesa per l'impresa artigiana (-0,4%), mentre è sostanzialmente invariato per il piccolo commercio (0,3%) e l'industria (1,1%) e il supermercato (+0,6%) rispetto al periodo precedente.

«Questi dati - sottolinea l'economista di Ref Ricerche Sergio Rossi - confermano che l'effetto del taglia-bollette è già svanito e l'impatto degli oneri di sistema è

tornerà al livello che hanno preceduto il provvedimento. Lo scostamento con il decreto Comptar è con un effetto in lagge (D) di 0,10, è entrato in vigore nel gennaio 2015 per far fronte all'aumento degli oneri di sistema. In attesa della prima tappa della liberalizzazione del mercato per le Pmi in attesa dell'abolizione del servizio di maggior tutela nel 2018. Nel quarto trimestre 2015, come rivela la fotografia scattata dalla Camera di Commercio di Milano con il contributo di Ref Ricerche, le piccole e medie imprese che hanno scelto il mercato libero hanno pagato tra il 7,7% in meno a seconda della tipologia di consumo rispetto a un anno prima. Ma la voce oneri di sistema - che copre i costi per le attività di interesse generale per il sistema elettrico e per le attività di interesse della pubblica amministrazione - ha registrato per le quattro tipologie considerate un ricalo di circa il 3% su base tendenziale e del 5% rispetto ai tre mesi precedenti. Un andamento che ha annullato il calo del costo della materia prima delle altre voci: come imposte e quote degli impianti infrastrutturali e di dispacciamento. Non solo. Rispetto al terzo trimestre si inverte non solo sugli oneri ma anche sul costo fiscale, che in breve discesa per l'impresa artigiana (-0,4%), mentre è sostanzialmente invariato per il piccolo commercio (0,3%) e l'industria (1,1%) e il supermercato (+0,6%) rispetto al periodo precedente.

«Questi dati - sottolinea l'economista di Ref Ricerche Sergio Rossi - confermano che l'effetto del taglia-bollette è già svanito e l'impatto degli oneri di sistema è

La fotografia



Iniziato il lento addio alla tariffa basata sulle fasce di prelievo

Rosella Cadeo
Iniziativa di politica, con il 2016, la rivoluzione (dentro) delle bollette energetiche delle famiglie. Per l'addio ai contratti di maggior tutela (oggi ancora qualche tempo) tra l'altro la data del 1° gennaio 2016 deve essere confermata dal Ddl. Conoscenza in discussione, ma già dal gennaio scorso il prelievo si va la prima fase della modificazione della struttura tariffaria che, a gennaio, porterà all'abolizione della progressività del prezzo del singolo kilowattora.

Il sistema in via di modificazione prevedeva infatti una sorta di meccanismo sussidiario in cui, a scaglioni diversi di prelievo corrispondenti a prezzi unitari differenziati (sceltesi e ripartiti tra i costi per il servizio e il consumo di energia), si pagava un prezzo unitario che cresceva con il consumo. L'addossamento è finito con un prezzo unitario (quelli) ad esempio messi in atto mentre l'adozione delle pompe di calore, con una possibile fonte di estensione ad altri utenti domestici. L'intervento sui servizi di rete (con l'eliminazione della progressività a scaglioni) è stato implementato a partire dal 1° gennaio 2015, con il servizio di maggior tutela in attesa della seconda fase della riforma. Da quella data viene infatti coinvolta la parte di tariffa relativa agli oneri di sistema, con la riduzione della quota di maggior tutela di consumo annuo. Sempre dal 1° gennaio 2015 si sarà inoltre una maggiore offerta per quanto riguarda i livelli di potenza impegnata (e quindi di spesa) e la possibilità di scegliere il proprio fabbisogno energetico (ad esempio per la maggior parte dei clienti) in Italia dal decreto legislativo 202/14 che stabilisce che si è l'Autovista per l'energia (Aes) ad attuare questa transizione, che in corso è a 30 mila di clienti. Il processo di generalizzazione in modo graduale - per scongiurare effetti su cui potrebbe

chiaro per tutti e una più stretta aderenza delle tariffe ai reali costi del servizio.


Confronti
Se quattro risparmiatori con diversi profili di utenze per ora è possibile solo alcune stime (si veda l'articolo a fianco), considerando anche che nel settore energetico stanno arrivando importanti novità regolatorie, inoltre bisogna vedere quale sarà la cornice definitiva, anche l'Assegno propende per uno schema in cui - a fronte di tariffe di rete uniformi per tutti i corrispettivi per la copertura dei costi generali si applica per ogni livello di potenza disponibile al contatore e per metà sui consumi, con una differenziazione solo tra residenti e non residenti nella potenza impegnata (a cui corrisponde un prezzo unitario a consultazione pubblica da marchidarsi entro il prossimo 10 marzo prossimo, ndr). Inoltre, considerando insieme sia il settore gas sia quello elettrico, per tutti i corrispondenti delle tariffe decise dall'Autovista dovrebbe valere circa un miliardo di euro.

Un bonus
In parallelo all'avvio della riforma, a tutela dell'utente debole, l'Aesg ha introdotto anche misure di rafforzamento del bonus sociale. Con la delibera 58/2015/R del 1° luglio sono state definite le modalità di attuazione del bonus sociale previsto per tutti i clienti in condizione di mercato tutelato (anche se i clienti del mercato libero che sono sottoposti al servizio di maggior tutela possono beneficiare del bonus sociale se di un utente secondo di 6 euro l'anno sia per l'elettricità sia per il gas).

Con la riforma tariffaria inoltre, entrerà in vigore, inoltre, un meccanismo di personalizzazione di un maggior numero di livelli di potenza impegnata (e quindi di spesa) e la possibilità di scegliere il proprio fabbisogno energetico (ad esempio per la maggior parte dei clienti) in Italia dal decreto legislativo 202/14 che stabilisce che si è l'Autovista per l'energia (Aes) ad attuare questa transizione, che in corso è a 30 mila di clienti. Il processo di generalizzazione in modo graduale - per scongiurare effetti su cui potrebbe

Premiati i consumi elevati e chi sceglie l'ambiente

Fulvio Bernasconi
Il nuovo sistema energetico è stato ratificato dalla bolletta dell'energia elettrica di tutte le famiglie italiane, sia quelle che hanno già scelto il mercato libero sia quelle che ancora sono servite alle condizioni della maggior tutela. La riforma - avviata con il Dlg 10/2015 in materia di energia elettrica - è un'operazione di politica energetica (2012/27/UE) - si appresta a modificare abitudini e comportamenti di consumo. Con un duplice obiettivo. Primo: porre rimedio al problema della progressività dell'attuale sistema tariffario (i consumi più spendi, impongono penalizzante per le famiglie energetiche che si sono spostate nell'ambito dei programmi di assistenza energetica, seguiti agli shock petroliferi degli anni 70). Secondo: ridurre il costo sostenuto da coloro che prelevano dalla rete bassi quantitativi di chilowattora (l'Aesg stima questo maggior risparmio di spesa in termini di riduzione di un miliardo di euro all'anno).



GLOSSARIO

Bonus elettrico
È uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autovista per l'energia elettrica. Il gas ed il sistema Idrico (Aesgi) con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose.

KWh
È l'unità di misura dell'energia elettrica. Rappresenta l'energia assorbita in un'ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta domestica i consumi di energia elettrica sono fatturati in kWh. Per l'impresa l'unità di misura è il megawattora.

Mercato libero
Dal 1° gennaio 2017 il mercato dell'energia è stato liberalizzato: questo vuol dire che tutti i clienti possono scegliere di acquistare energia da un fornitore e a quali condizioni, comprare l'elettricità. Nel mercato libero le condizioni economiche e contrattuali di fornitura di energia sono concordate direttamente tra le parti e non fissate dall'Autovista per l'energia. In questa bolletta riporta la scritta "mercato libero".

Oneri di sistema
All'interno dei servizi di rete, vengono dettati una volta all'anno in bolletta. Servono per pagare oneri di interesse generale del Dm. In ordine di incidenza sulla bolletta sono: interventi alle fonti rinnovabili e assimilati (componente A3); servizio di maggior tutela energetica (C7); oneri per la messa in sicurezza del nucleare e compensazioni (componenti A6 e A4); copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario (A4); compensazioni per il prelievo elettrico (componente A5); sostegno alla ricerca di sistema (A5); copertura bonus elettrico (A5); copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario (A4); compensazioni per il prelievo elettrico (componente A5); servizio di maggior tutela energetica (C7); oneri per la messa in sicurezza del nucleare e compensazioni (componenti A6 e A4); copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario (A4); compensazioni per il prelievo elettrico (componente A5); sostegno alla ricerca di sistema (A5); copertura bonus elettrico (A5); copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario (A4); compensazioni per il prelievo elettrico (componente A5).

Servizi di maggior tutela
Si applica alle utenze domestiche, alle utenze per uso diverso dall'abitazione e per illuminazione pubblica (per le utenze di pubblica concessione in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) per le utenze di pubblica concessione in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) per le utenze di pubblica concessione in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) per le utenze di pubblica concessione in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) per le utenze di pubblica concessione in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) per le utenze di pubblica concessione in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro).

Servizi di rete
Sono le attività di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionale, di distribuzione locale e comprendono la gestione del contatore. Per i servizi di rete non si paga un prezzo (come per l'energia) ma una tariffa fissa dall'Autovista sulla base di precisi indicatori, con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto di inflazione, investimenti realizzati e obiettivi di recupero di efficienza.

Servizi di vendita
Sono i servizi di ricezione del costo dell'energia dell'utente domestico tipo (consumi annui pari a 3 kWh) e potenza pari a 3 kW) e servizi di vendita di energia elettrica ai clienti. Comprendono tutti i servizi e attività svolte dal fornitore per acquistare e rivendere l'energia elettrica ai clienti. Sono quindi i tre principali voci di spesa: prezzo dell'energia; prezzo di commercializzazione e vendita; prezzo del dispacciamento. È sui servizi di vendita che si gioca la concorrenza e quindi la possibilità di risparmiare a scapito delle altre voci commerciali dei diversi fornitori sul mercato libero.

AUTONOMIE LOCALI

Armonizzazione. Gestione in dodicesimi al netto del fondo pluriennale vincolato

Nell'esercizio provvisorio stanziamenti sotto esame

**In Province e Città
riferimento
all'esercizio 2015
riclassificato**

**Anna Guiducci
Patrizia Ruffini**

Gli enti locali che al 1° gennaio 2016 saranno in esercizio provvisorio dovranno trasmettere al tesoriere l'elenco dei residui presunti a quella data e l'importo degli stanziamenti di competenza previsti per l'esercizio 2016 nell'ultimo bilancio di previsione approvato (riferito al periodo 2015/2017), con l'indicazione per ciascun stanziamento della quota riguardante gli impegni già assunti e quella relativa al fondo pluriennale vincolato, aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Per la trasmissione dei residui presunti la commissione Arconet suggerisce di adottare uno schema scaricabile dal sito. Le Province e le Città metropolitane, invece, appliche-

ranno le regole dell'esercizio provvisorio con riferimento al bilancio di previsione definitivamente approvato per l'esercizio 2015, secondo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 3 del Dl 78/2015. La legge di stabilità 2016 è intervenuta sul punto precisando l'obbligo di riclassificare il bilancio 2015 secondo lo schema armonizzato, riportato all'allegato 9 del Dlgs 118/2011.

Sempre in tema di rapporti con il tesoriere, diversamente dallo scorso anno, non è necessario l'atto di individuazione dell'importo della cassa vincolata al 1° gennaio, in quanto il valore è già noto. Resta immutato invece l'obbligo da parte della Giunta di adottare le deliberazioni previste dagli articoli 195 e 222 del Tuel sulla possibilità di utilizzo di somme vincolate per pagamenti correnti e di ricorso all'anticipazione di tesoreria (quest'ultima nel limite massimo dei cinque dodicesimi delle entrate accertate nell'esercizio precedente, come stabilito anche per il 2016 dalla legge di stabilità). Deve poi essere adottata la delibera relativa ai limiti all'esecuzione forzata per il pri-

mo semestre 2016, da notificare al tesoriere, con cui sono quantificati preventivamente gli importi delle somme non sono soggette ad esecuzione forzata in base all'articolo 159 del Tuel.

Durante l'esercizio provvisorio la gestione in dodicesimi riguarda gli stanziamenti di competenza della spesa, al netto dell'importo del fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti. Possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Non è consentito il ricorso all'indebitamento, mentre non vi sono ostacoli al ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Secondo queste regole gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori a un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, con esclusione delle spese

tassativamente regolate dalla legge, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (fra cui sono da considerare anche i rimborsi degli oneri di urbanizzazione) e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I principi contabili disciplinano l'utilizzo del fondo riserva per impegni da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. Ne deriva che il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva nel bilancio di previsione è ridotto dell'importo utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, infine, sono gestite le previsioni del secondo esercizio del Peg dell'anno precedente.

Il terzo correttivo. In nota integrativa va indicato il dettaglio del margine corrente registrato a preventivo

Sugli investimenti copertura certificata

■ Dal 1° gennaio è cambiato il contenuto delle attestazioni di copertura finanziaria sui provvedimenti di impegno delle spese per investimenti.

Le novità giungono con il terzo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre) con il quale si stabiliscono modalità aggiuntive di copertura delle spese in conto capitale.

Le nuove regole riguardano prevalentemente gli investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso, che potranno essere finanziati con il margine corrente consolidato e con l'applicazione di maggiori aliquote fiscali (non nel 2016) o riduzioni di spesa corrente già realizzate. Con il decreto correttivo si modifica pe-

rò anche il visto di copertura finanziaria che il responsabile di ragioneria deve apporre sulle determinazioni di impegno spesa in conto capitale.

Se gli investimenti sono finanziati da entrate imputate ai Titoli 4, 5 e 6 del bilancio, l'attestazione va infatti resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento, il titolo giuridico e la classificazione in bilancio. Un passaggio che le nuove norme danno per scontato, ma che nella realtà ancora non lo è, riguarda la necessità di adottare provvedimenti di accertamento delle entrate.

Con riferimento agli impegni imputati a esercizi successivi perché l'opera si realizza in più anni è poi necessario precisare la copertura finanziaria è costituita dal fondo pluriennale

vincolato di entrata (e quindi da entrate accertate e confluite nell'Fpv di spesa dell'esercizio precedente quello di imputazione dell'impegno) o da risorse esigibili in esercizi successivi.

Le novità maggiori arrivano sugli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente del preventivo, il cui dettaglio deve essere indicato nella nota integrativa. In questo caso, l'attestazione di copertura è resa dopo aver verificato, per ogni esercizio, il rispetto dell'importo massimo del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, come risulta dal prospetto degli equilibri, eventualmente variato, allegato al bilancio di previsione. Questo saldo non può infatti essere superiore al minor valore fra l'ame-

dia dei saldi di parte corrente, in termini di competenza, e la media dei saldi di parte corrente, in termini di cassa, registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, calcolati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa e delle entrate non ricorrenti. La copertura finanziaria agli investimenti imputati in esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il quinto, deve invece essere verificata in riferimento al 60 per cento della media degli incassi in conto competenza delle entrate per oneri di urbanizzazione e derivanti da monetizzazione di standard urbanistici al netto del relativo fondo crediti.

A. Gu.

P. Ruf.

Fisco. Confermata per il 2016 la procedura basata sulla certificazione

Pagamenti compensabili con i crediti verso la Pa

Rosanna Acierno

■ Anche per quest'anno viene confermata la possibilità per imprenditori e professionisti di compensare i propri crediti commerciali non ancora prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti della Pubblica amministrazione in virtù di contratti di somministrazione, appalti, prestazioni professionali e forniture, con le cartelle esattoriali.

Le pubbliche amministrazioni interessate sono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi, tra le altre, scuole, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, i loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case popolari, aziende del servizio sanitario nazionale e agenzie fiscali.

La procedura per la compensazione

Per l'utilizzo in compensazione, i crediti devono essere stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'ente debitore e il creditore deve presentare un'istanza mediante la piattaforma elettronica gestita dal ministero dell'Economia e delle Finanze (accessibile all'indirizzo <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>).

I crediti commerciali certificati possono essere utilizzati, su richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute in base a cartelle di pagamento e atti esecutivi in relazione a tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il pagamento mediante compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'agente della riscossione.

Il titolare del credito, una volta acquisita la certificazione dell'ente debitore, la presenta all'agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme dovute. Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all'agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere.

In caso di mancata indicazione, i pagamenti sono prioritariamente imputati dalla stessa Equitalia alle rate già scadute. L'imputazione ai diritti e alle spese maturati a favore dell'agente della riscossione invece può avvenire solo dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relativi interessi di mora.

Infine, per i debiti di imposta già scaduti, l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite, mentre fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite, l'imputazione è fatta con precedenza a quella più remota.

Il pagamento delle spese legali

La legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) prevede, inoltre, la possibilità per tutti coloro che, nell'ambito di un procedimento penale, civile, amministrativo, sono stati ammessi al patrocinio gratuito e abbiano nominato a spese dello Stato un difensore tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati, di compensare, in caso di condanna della controparte al pagamento delle spese di giustizia, l'onorario del difensore con quanto da essi dovuto a titolo di imposte e tasse di qualsiasi

genere, compresa l'Iva, nonché le somme dovute a titolo di contributi previdenziali.

Questa compensazione, anche parziale, potrà essere effettuata entro il limite dell'ammontare del credito liquidato, in qualsiasi data e non ancora saldato, con apposito decreto dall'autorità giudiziaria, a titolo di spese di giustizia e, dunque, di onorario e altre spese spettanti, aumentato dell'Iva e del contributo esposto in fattura per la Cassa di previdenza avvocati (Cpa), a condizione che non sia stata proposta opposizione.


Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro della Giustizia, da emanare entro il 29 febbraio 2016, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di questa compensazione, nel rispetto del limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il solo anno 2016.

Infine, sempre da quest'anno viene previsto che, nell'ambito dei processi giudiziari, l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte siano liquidati con decreto di pagamento emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce l'arcata richiesta.

Da ultimo, al fine di consentire la piena automatizzazione delle attività amministrative di pagamento delle spese di giustizia, i capi degli uffici giudiziari potranno stipulare apposite convenzioni con i consigli dell'Ordine circondariale forense affinché alcune unità di personale dei consigli vengano distaccate presso gli uffici giudiziari a supporto delle attività di cancelleria o di segreteria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANI



Contratti indeterminati a sgravio dimezzato

Tassazione ridotta per i premi di produttività

Più conveniente il welfare aziendale

Opzione part time per chi è vicino alla pensione

Crescono i contributi per i collaboratori

Il focus contenuto in una nota dell'Ifel sulla riforma del contenzioso per gli enti locali

Ottemperanza, giudici civili ko

Spetta alle commissioni dare esecuzione alle condanne

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

Per dare esecuzione alle sentenze di condanna dell'amministrazione che costituiscono titolo esecutivo, il contribuente, dal 1° gennaio, non si può più rivolgere al giudice civile, ma solo al giudice tributario. Il giudizio di ottemperanza inoltre non sarà limitato, come parti in causa, solo alle Agenzie fiscali e agli enti locali, ma potrà essere rivolto anche nei confronti degli agenti della riscossione e di coloro che svolgono attività di accertamento e riscossione per conto degli enti locali, vale a dire concessionari privati e società miste iscritti all'albo ministeriale.

Mentre l'articolo 70 del decreto legislativo 546/1992, che disciplina il giudizio di ottemperanza, faceva salvo il ricorso alle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione delle sentenze tributarie di condanna costituenti titolo esecutivo, con le modifiche apportate alla norma l'unico rimedio per dare esecuzione alle pronunce alle quali i soggetti obbligati non si uniformeranno sarà rivolgersi ai giudici fiscali nei tempi e modi fissati dalla disposizione suddetta. Anche in una nota Ifel, diffusa il 18 dicembre scorso, è stata posta in rilievo questa novità per gli enti locali e i loro concessionari. In particolare, viene sottolineato nella nota che «con le modifiche recate al comma 1 è stato espunto il riferimento alle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, essendo ora previsto, in via generale, il rimedio del giudizio di ottemperanza. Con le modifiche recate al comma 2 è ora previsto che l'ottemperanza può essere chiesta non solo nei confronti dell'ente impositore ma anche nei confronti dell'agente della riscossione e del concessionario iscritto all'albo». La fondazione Anci, inoltre, pone in evidenza l'altra novità, vale a dire che se la somma dovuta dal fisco è di importo non superiore a 20 mila euro, o comunque se la questione che forma oggetto della causa concerne il pagamento delle spese di giudizio, la commissione tributaria decide in composizione monocratica. Si tratta di casi limitati in cui il giudice non decide in composizione collegiale.

Le regole sull'ottemperanza. I presupposti e le condizioni essenziali per la proposizione del ricorso al giudice dell'ottemperanza sono: l'esistenza di una sen-

Le regole

Il giudizio di ottemperanza è: un giudizio di esecuzione

Finalità del giudizio: esecuzione delle sentenze passate in giudicato

Soggetti all'ottemperanza: enti impositori (agenzie fiscali, enti locali), concessionari dei tributi locali e agenti della riscossione

Presupposti per proporre ricorso per l'ottemperanza:

- esistenza di una sentenza passata in giudicato
- inadempimento agli obblighi contenuti nella pronuncia

Al ricorso, in doppio originale, vanno allegati:

- copia della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza
- l'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato alla controparte

Riferimenti normativi: articolo 70, dlgs 546/1992

Se la somma dovuta dal fisco è di importo non superiore a ventimila euro, o comunque per il pagamento delle spese processuali, la Commissione tributaria decide in composizione monocratica

Non serve che la sentenza sia definitiva

Dal 1° giugno il giudizio di ottemperanza può essere attivato anche se la sentenza non è definitiva. Si tratta di un'eccezione alla regola generale che consente il rimedio dell'ottemperanza solo in presenza di una sentenza passata in giudicato. Le pronunce dei giudici sono immediatamente esecutive. I contribuenti, infatti, se l'esito della sentenza di primo grado è favorevole possono chiedere al fisco il rimborso delle somme pagate e, in caso di mancata restituzione entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, hanno la facoltà di azionare il giudizio di ottemperanza innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale, a seconda del grado in cui pende il giudizio. Ex lege, quindi, è immediatamente esecutiva la sentenza di condanna al

pagamento di somme in favore del contribuente. Il fisco è tenuto a pagare le somme dovute entro 90 giorni dalla sentenza o dalla presentazione della garanzia, se richiesta dal giudice. La liquidazione delle somme, infatti, può essere subordinata dal giudice, tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'interessato, alla prestazione di idonea garanzia.

Il giudizio di ottemperanza può essere esperito anche se la sentenza non sia divenuta definitiva, qualora la controparte risulti inadempiente. Per le pronunce di primo grado il ricorso per l'ottemperanza deve essere indirizzato alla commissione tributaria provinciale; è competente a decidere, invece, la commissione regionale se il giudizio pende nei gradi successivi.

tenza definitiva della Commissione tributaria e l'inadempimento delle Agenzie fiscali, degli enti locali o dei concessionari a quanto deciso dal giudice. All'atto, in doppio originale, vanno allegati: la copia della sentenza di cui

si chiede l'ottemperanza e l'originale o la copia autentica dell'atto di messa in mora notificato alla controparte. Il giudizio è di esecuzione e non di cognizione. Quindi, non può essere integrato o modificato il contenuto della decisione

alla quale l'amministrazione o il concessionario si devono uniformare. La tutela è ammessa anche se la sentenza non contenga perentorie e dettagliate istruzioni ad agire. Vi si può ricorrere ogni volta che si rilevi l'inerzia del

fisco rispetto al giudicato o un suo comportamento difforme rispetto all'accertamento disposto nella pronuncia da eseguire, anche quando non vi sia un'esplicita condanna dell'amministrazione inadempiente. Peraltro, la sentenza definitiva non ammette compensazioni tra debiti e crediti tributari. Il ricorso all'ottemperanza impone al fisco solo di rimborsare quanto dovuto al contribuente. Non è consentito al giudice altro accertamento che quello dell'effettiva portata precativa della sentenza di cui si chiede l'esecuzione.

La messa in mora. Bisogna ricordare che il contribuente non può rivolgersi al giudice senza una preventiva messa in mora dell'amministrazione. Non può però essere considerata diffida la notifica della sentenza (Cassazione, sentenza 15176/2010). Serve invece un formale atto di messa in mora, notificato alla parte inadempiente, che contenga l'avvertimento dell'imminente inizio dell'esecuzione forzata. La formalità dell'atto di messa in mora è stata assimilata alla notificazione dell'atto di precetto, che contiene l'avvertimento in ordine all'imminente inizio del processo di esecuzione forzata. La funzione dell'atto è quella di offrire al fisco lo «spatium deliberandi» per dare concreta esecuzione alla sentenza.

Il commissario ad acta.

Com'è noto, il collegio giudicante può nominare un commissario ad acta per dare immediata esecuzione a quanto disposto nella pronuncia. La Commissione tributaria regionale di Bari, sezione X, con l'ordinanza 764/2014, ha chiarito che le decisioni e i provvedimenti del commissario ad acta possono essere contestate innanzi alla commissione tributaria regionale, che è preposta alla vigilanza e al controllo dell'esecuzione, sia da parte del privato che dall'amministrazione pubblica, nonché dal terzo che lamenti un'invasione dell'attività commissariale. In particolare, si legge nella sentenza, innanzi al giudice dell'ottemperanza possono essere impugnate le erronee statuizioni del commissario ad acta «non solo da parte del privato che assuma di essere stato leso dal comportamento elusivo o inerte dell'amministrazione finanziaria, ma pure da quest'ultima, nonché, eventualmente, dal terzo, qualora questi lamenti una invasione dell'attività commissariale nella propria sfera giuridica».

FISCO FLASH A cura dello Studio F. Gliugliano e A. Gliu

Giustizia tributaria

29/12/2015)

■ RIFORMA GIUSTIZIA

Largo a mediazione e conciliazione e maggiori tutele per i contribuenti (c.s. Entrate 29/12/2015)

■ CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto (circ. Entrate n. 38/e 29/12/2015)

■ ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Sentenze tributarie subito esecutive e maggior tutela al contribuente (circ. Entrate n. 38/e

Legge di Stabilità

■ SINTESI

Sintesi delle misure principali (ddl Stabilità n. 2111-B approvato in via definitiva dal senato il 22/12/2015)

Iva

■ CROSS BORDER RULING

Istituzione di un punto di contatto per il progetto pilota «cross border ruling» (prov. direttore Entrate n. 165827 29/12/2015)



La versione integrale è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7

Legge di Stabilità

LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI

Fino al 31 dicembre scorso
I sindaci potevano riservare ai comodatari lo stesso trattamento dell'abitazione principale

Che cosa è cambiato
Carico fiscale dimezzato solo se l'immobile è nel Comune di residenza del proprietario

Comodati, ecco i conti della manovra

Il taglio del 50% sull'Imu-Tasi per la seconda casa cancella i super-sconti previsti in 1.700 Comuni

Gianni Trovati
L'ittra e molla sulle cascate in comodato che ha accompagnato i passaggi parlamentari della legge di stabilità ha prodotto un compromesso, che passa sotto il titolo di "dimezzamento delle tasse locali" ma nella realtà si rivela assai meno generoso. Nella versione definitiva (al comma 10 della legge 208/2015), dopo un'infelice pensata del Senato che avrebbe imposto ai proprietari di andare in affitto o in albergo per ottenere l'esenzione fiscale, la manovra ha deciso di abbattere del 50% le imposte, e quindi l'Imu e la Tasi da pagare, per chi concede una casa in comodato gratuito a un figlio o ai genitori, ma a due condizioni: oltre all'immobile che "offre", il comodatario può essere proprietario della sola abitazione principale, e questa deve essere nello stesso Comune in cui si trova la casa data ai familiari. La clausola è evidente: taglia fuori tutte le case comprate in un'altra

Working-Assosoftware avevano deciso il trattamento di favore per i comodatari.
Un esempio pratico può essere tratto dal più grande di questi enti, Roma, che alle case in comodato ha fatto pagare nel 2015 solo la Tasi dell'abitazione principale, cioè il 25 per mille con sconti variabili a seconda del valore catastale. Come mostra il grafico in pagina, elaborato sulla base di rendite catastali reali nelle varie città, un bilocale di categoria A/3 («economico», è la tipologia più diffusa), dato in comodato a un figlio o a un genitore ha pagato quest'anno una Tasi di 87 euro. L'anno prossimo, sempre che la casa rientri nei nuovi parametri, adalquoc invariate il conio salirà a 50,3 euro, cioè la metà dei 125 euro dovuti da una seconda casa "normale". Tutte le cifre sono ovviamente arrotondate all'unità. La somma, per di più, sarà ripartita fra Imu e Tasi, perché le nuove regole dimezzano l'imponibile ma per il resto trattano il comodatario come una qualsiasi seconda casa.

Chi guadagna e chi perde
Il carico fiscale sulle case concesse in comodato nel 2015 e nel 2016*. Valori in euro

CASO A:
città senza agevolazioni nel 2015*

CASO B:
città con agevolazioni nel 2015*

Città	Categoria immobile	2015			2016 se l'abitazione principale e quella in comodato sono nello stesso Comune			2016 se l'abitazione principale e quella in comodato non sono nello stesso Comune		
		Monolocale	Bilocale	Trilocale	Monolocale	Bilocale	Trilocale	Monolocale	Bilocale	Trilocale
Milano	«Popolare» (A/3)	334	779	1.335	167	389	668	334	779	1.335
	«Economico» (A/4)	245	571	979	122	286	490	245	571	979
Firenze	«Popolare» (A/3)	290	676	1.159	145	338	579	290	676	1.159
	«Economico» (A/4)	262	612	1.048	131	306	524	262	612	1.048
Bari	«Popolare» (A/3)	324	756	1.297	162	378	648	324	756	1.297
	«Economico» (A/4)	179	418	717	90	209	359	179	418	717

Città	Categoria immobile	2015			2016 se l'abitazione principale e quella in comodato sono nello stesso Comune			2016 se l'abitazione principale e quella in comodato non sono nello stesso Comune		
		Monolocale	Bilocale	Trilocale	Monolocale	Bilocale	Trilocale	Monolocale	Bilocale	Trilocale
Padova**	«Popolare» (A/3)	0	0	515	139	325	558	279	650	1.115
	«Economico» (A/4)	0	0	0	80	186	319	159	372	637
Roma	«Popolare» (A/3)	0	187	393	241	563	964	482	1125	1.929
	«Economico» (A/4)	0	137	308	193	450	772	386	900	1.543
Napoli	«Popolare» (A/3)	0	40	141	128	298	511	255	596	1.021
	«Economico» (A/4)	0	0	56	83	193	331	166	386	662

(*) Per ottenere l'agevolazione nel 2015 occorre effettuare la registrazione del contratto, con un costo di 216 euro.
(**) Padova l'assimilatore è esentato alle quote di reddito fino a 340 euro. A Roma e Napoli era vincolata al fatto che l'Imu del comodatario non si potesse, e l'Imu era zero.

I RISULTATI
Rincari più pesanti per gli inquilini di valore inferiore
Da Padova a Napoli tasse moltiplicate anche di 4 volte

città, ad esempio in quella dove il figlio studia all'università oppure muove i primi passi nel mondo del lavoro, oltre a creare parecchi problemi nei paesi più piccoli: in Italia un Comune su quattro ha meno di mille abitanti, e in questi casi è facile che il figlio abiti in un centro diverso da quello dei genitori anche se le due case sono a un tiro di schioppo.

A certificare l'effetto limitato dello sconto è la stessa manovra, che prevede per il bilancio pubblico un costo complessivo di 30,7 milioni di euro, cioè un millesimo del carico di Imu e Tasi in programma per il 2016 dopo l'esenzione garantita all'abitazione principale e ai terreni agricoli. Ma c'è di più. Il risultato per i conti pubblici potrebbe rivelarsi addirittura positivo, perché la nuova regola cancella quella vecchia che permette ai Comuni di trattare come un'abitazione principale la casa data in comodato, purché l'Imu del comodatario non superasse i 15 mila euro: condizione non difficile da rispettare soprattutto nel caso più frequente, quello della casa data ai figli studenti. In alternativa, i sindaci potevano assimilare all'abitazione principale la casa in comodato fino alla quota di rendita da 500 euro, inponendo un calcolo cervellonico.

L'arrivo dello "sconto", quindi, finisce per moltiplicare il carico di Imu e Tasi in molti comuni: i per trovarli, basterebbe in uno degli oltre 1.700 Comuni che secondo il censimento di

collaterali dei tanti manufatti che caratterizzano la vita tormentata dell'Imu e della Tasi, il colpo è più pesante quando la casa vale meno. Nel caso di questo bilocale, infatti, il passaggio dalla vecchia assimilazione al nuovo taglio del 50% triplica il carico fiscale, e lo moltiplica per sei se l'abitazione principale del comodatario è in un altro Comune, mentre se in quello c'è il trilocale il rincaro è "solo" di 5 volte. La prova del nove arriva da un'altra grande città che fino a oggi ha avuto un occhio di riguardo per i comodatari, cioè Napoli. I valori fiscali medi sono più bassi rispetto a quelli della Capitale, per cui l'effetto è ancor più drastico: un bilocale «economico» passa da 40 a 298 euro, con una moltiplicazione di 3,6 volte mentre quello di categoria A/4 («popolare» nel lessico del Catasto, ma normalissimo nella realtà) era esentato dalla Tar: grazie alla detrazione integrale e ora costerà, se va bene, 102 euro.

Dove l'assimilazione finora non c'era, invece, la prospettiva è quella di un dimezzamento dell'imposta, ma anche qui il rischio di fare qualche conto. Per non correre il rischio di beneficiare gli affitti in nero, la manovra concede l'Imu/Tasi a metà solo ai comodatari con contratto registrato, passaggio spesso evitato dalle famiglie soprattutto quando il Comune non prevede sconti. Registrare il contratto costa 216 euro, e questo passaggio cambia i conti almeno per il primo anno a Milano, per esempio, i 216 euro andrebbero versati per ottenere un risparmio d'imposta da 167 euro, risparmiando i benefici veri agli anni successivi: sempre, ovviamente, che le condizioni non cambino un'altra volta.

Gli altri costi. Necessario ripresentare la dichiarazione entro il 30 giugno

E per il bonus servono 216 euro di registrazione

Pasquale Mirto
Dall'1 al 31 maggio il regime d'imposta delle abitazioni concesse in comodato a parenti è cambiato più volte, ed è diventato sempre più complicato accedere alle agevolazioni che via via si sono sempre di più ridotte.
Con la legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) le regole cambiano ancora una volta, e lo sconto non è più concesso sulla base di una scelta discrezionale del Comune ma direttamente dalla legge, sussistono le condizioni.
Condizione necessaria per accedere all'agevolazione è che il contratto di comodato sia registrato e ciò comporta un onere minimo, un tantum, di 216 euro (a cura di imposta di registro di 6 euro di marca da bollo ogni quattro pagine di contratto). Inoltre, oc-

correr ricordarsi che la registrazione deve essere richiesta entro ventiquattrore dalla data dell'atto.
Ultimo adempimento a carico del comodatario è l'obbligo di presentare la dichiarazione Imu 2016, entro il 30 giugno 2017, a nulla rilevando le precedenti dichiarazioni o comunicazioni inviate ai Comuni, visto che le condizioni per l'accesso sono cambiate e la normativa ora prevede espressamente che ai fini dell'applicazione dell'agevolazione

il soggetto passivo deve attestare nella dichiarazione Imu la sussistenza di tutti i requisiti.
Le nuove regole sono stringenti: il riferimento alle sole unità immobiliari - fatta eccezione per quelle «di lusso» classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodatario possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situata l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodatario oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a

propria abitazione principale.
Quindi, se il possessore/comodatario possiede una casa di vacanza, ma anche lo 0,1% di un'altra abitazione in Italia, il comodatario non opera. All'utilizzatore/comodatario invece non vengono poste condizioni e il comodatario opererà anche se si possiedono decine e decine di abitazioni.
L'agevolazione consiste in una riduzione del 50% della base imponibile, sia ai fini Imu che Tasi. Non si parla, quindi, più di assimilazione all'abitazione principale.
L'agevolazione spetterà anche alle pertinenze, ma non operando più l'assimilazione, vengono meno anche i limiti posti dalla norma che il comodatario registrato e che il comodatario possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situata l'immobile concesso in comodato.

tutte le pertinenze concesse in comodato, anche se si tratta di due garage, a condizione ovviamente che queste siano puntualmente individuate nel contratto di comodato. Inoltre, ben potrà verificarsi l'ipotesi di abitazione che sia agevolabile solo a metà, come nel caso di abitazioni in proprietà di due coniugi di cui solo uno rispetta le condizioni imposte dalla norma.
L'aliquota Imu da utilizzare è quella ordinaria, che può arrivare al 10,6 per mille. Ovviamente il Comune potrebbe decidere di agevolare con proprie risorse i comodatari, portandole all'aliquota al minimo del 4,6 per mille ed azzerando la Tasi, visto che ai Comuni è fatto divieto nel 2016 di aumentare le aliquote ma non di ridurre.

spuntata nel testo definitivo della manovra sono due ragioni diverse: la scarsa disponibilità di risorse, dopo che le manovre governative su abitazione principale, terreni e macchinari imbullonati avevano già tagliato le tasse per oltre 45 miliardi, e l'esigenza di evitare che lo sconto andasse ad affitti in nero travestiti da comodatari. L'atteggiamento comprensibile, che oltre ad aver trovato strumenti sbagliati non rispondono per nulla alla domanda iniziale: perché non si è lasciato tutto, come prima, all'autonomia (e ai bilanci) dei sindaci, magari cancellando i vincoli insensati che la limitavano?

L'ANALISI

Gianni Trovati

Se la scelta migliore è quella di «non fare»

La strana rifica prenalizia al «chi offre di meno» che con la manovra si è scatenata in Parlamento sul trattamento fiscale delle case date in comodato gratuito rappresenta il classico caso in cui sarebbe stato meglio non fare nulla, e lasciare le cose come stavano. L'ansia interventista che invade le stanze delle commissioni parlamentari quando arriva sui tavoli la legge di stabilità ha spinto prima il Senato e poi la Camera a cambiare le regole di Imu e Tasi anche su questa materia, con il risultato che i milioni di italiani interessati partecipano a una lotteria in cui, rispetto a ieri, si può guadagnare qualcosa o perdere molto, ma sulla base di criteri di cui non è semplice intravedere la logica.
Partiamo dalle basi: in un sistema normale gli sconti fiscali sono dedicati alle situazioni che un Paese considera meritevoli di tutela, ed è legittimo pensare che tale sia la condizione dei genitori che concedono l'uso gratuito di un immobile ai propri figli, magari perché studiano e non hanno ancora un reddito, o quella dei figli che in questo modo aiutano un genitore anziano titolare di una pensione bassa.

Se questa è la premessa, non si capisce allora per quale ragione il nostro fisco abbia deciso di aiutare queste famiglie solo quando le due case sono nello stesso Comune. Questa considerazione non è mai entrata in partita anche se dovrebbe rappresentare l'abc di ogni regola fiscale, perché a spiegare la strana regola spuntata nel testo definitivo della manovra sono due ragioni diverse: la scarsa disponibilità di risorse, dopo che le manovre governative su abitazione principale, terreni e macchinari imbullonati avevano già tagliato le tasse per oltre 45 miliardi, e l'esigenza di evitare che lo sconto andasse ad affitti in nero travestiti da comodatari. L'atteggiamento comprensibile, che oltre ad aver trovato strumenti sbagliati non rispondono per nulla alla domanda iniziale: perché non si è lasciato tutto, come prima, all'autonomia (e ai bilanci) dei sindaci, magari cancellando i vincoli insensati che la limitavano?

LA CAMPAGNA #DOMENICALMUSEO

Il fascino irresistibile dell'arte gratuita

Il decreto

● L'iniziativa ministeriale #domenicalmuseum è l'applicazione del «Decreto Franceschini» in vigore dal 1° luglio 2014

● Il provvedimento prevede l'ingresso gratuito per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali durante la prima domenica di ogni mese

● Sul sito Internet del ministero, www.beniculturali.it, c'è l'elenco completo dei luoghi che si possono visitare, regione per regione

● Il ministro ha rivolto l'appello anche ai privati per aderire all'iniziativa. E a proposito di ieri ha parlato di «una giornata di festa per i musei italiani»

di Pierluigi Panza

Non è bello ciò che è bello, è bello ciò che è gratis. Così modificato, il più retorico ritornello dell'estetica si adatta all'iniziativa #domenicalmuseum, ovvero l'apertura gratuita dei luoghi della cultura introdotta dalla riforma Franceschini, che prevede l'ingresso libero la prima domenica di ogni mese. Anche ieri, infatti, ci sono state code per l'iniziativa nonostante fosse la «prima» con ingresso filtrato da metal detector e ispezioni in borsetta. Ben 25.308 visitatori sono entrati al Colosseo, 8.775 alla Reggia di Caserta, 6.945 agli Uffizi, 6.765 al Polo Reale di Torino e 4.027 a Brera. A Pompei (parziale) più di novemila. Dati ai quali si deve aggiungere l'attenzione per il Museo nazionale dell'Aquila, riaperto prima di Natale e visitato durante le festività gratuitamente da 6 mila persone. I soli musei civici di Milano (alcuni comuni si sono aggiunti all'iniziativa statale) hanno raggiunto quota 20 mila.

«Il nuovo anno — ha dichiarato il ministro Dario Franceschini — si apre con un grande successo per i musei. Le domeniche gratuite proseguiranno anche nel 2016 e sono molti i comuni che hanno confermato l'adesione dei propri musei civici».

Il gratuito, si sa, vince su tutto: sull'attesa, sulla folla che non riesci nemmeno a vedere e pure sul body scanner. L'ideale sarebbero musei gratuiti sempre aperti: alla mattina per le scuole, di pomeriggio per i pensionati (ma è stata tolta la gratuità nei giorni feriali per gli over 65), alla sera per i lavoratori e di notte per Vittorio Sgarbi. Ma è possibile?

A New York, l'ingresso ai musei statali è a offerta libera (20 dollari il prezzo consigliato). Il British Museum non ha la biglietteria, ma un grande contenitore per le offerte. In



Roma
Turisti in coda ieri fuori dal Colosseo. I visitatori del monumento e dell'intera area archeologica centrale hanno superato quota 25 mila (Berwognù - Gualtoli - Leone)



Milano
La piccola ressa alla Pinacoteca di Brera il primo dell'anno. Soltanto ieri a visitare la galleria d'arte antica e moderna sono andate 4.027 persone (Newpress)



L'Aquila
I visitatori al Museo nazionale d'Abruzzo, riaperto prima di Natale. Durante le festività è stato visitato gratis da oltre 6.000 persone (Raniero Pizzi/Il Centro)

Russia ci sono tariffe diverse per cittadini (notevolmente inferiori) e turisti. Questo vale per i grandi musei, mentre per visitare altre collezioni (spesso private) il costo è assai più salato che in Italia.

Ma il nostro Paese è un museo diffuso: circa 4 mila sono i siti statali e nei centri storici degli 8.046 comuni italiani a ogni passo hai una chiesa o un luogo visitabile. Sono 49 i siti italiani riconosciuti come «patrimonio dell'umanità» dall'Unesco, le aree di pregio sottoposte a vincolo coprono metà territorio (46,9%) e i beni censiti dal Ministero superano i centomila. Stanziamo, in compenso, intorno allo 0,3% del Pil, facciamo politiche di contenimento delle assunzioni (i dipendenti del ministero dovrebbero scendere da 25.175 a 19.050) e ci strappiamo le vesti quando i turisti trovano chiuso il Colosseo per assemblea (anche se il comparto è assai sindacalizzato).

Con la legge di Stabilità le ri-

La classifica

I musei più visitati ieri

Museo	Visite
Colosseo e area archeologica centrale	25.308
Reggia di Caserta	8.775
Giardino di Boboli	8.035
Museo nazionale romano	8.523
Castel Sant'Angelo	7.370
Galleria degli Uffizi	6.945
Polo Reale di Torino	6.765
Galleria Palatina di Firenze	5.647

Fonte: ministero dei Beni culturali - d'Arco

sorse dovrebbero crescere (si annuncia un +27%, bilancio Mibact). La politica del ministero è quella di rendere più autonomi i maggiori musei con l'introduzione di managerialità. Il ministero ha varato strumenti come l'Art bonus, si sta dotando di nuovi fondi e otterrà di 28 milioni per Matera Capitale della cultura. Forse, più dei concorsi straordinari servirebbe una migliore definizione dell'intervento dei privati e del volontariato. Tuttavia, i cittadini devono pensare che la vera e bella cultura si mantiene solo con l'impegno di tutta la comunità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segnaletica raffazzonata Rischio ricorsi a pioggia

I comuni non si adeguano alla segnaletica del Codice della strada. Con il rischio di possibili sanzioni e una pioggia di ricorsi. Un caso per tutti è quello delle lanterne dei semafori: nonostante le disposizioni degli artt. 159 e 169 del Codice, le lanterne per l'attraversamento pedonale sono ancora con il vecchio formato e tipo. Oltre al pericolo che arrecano, esse comportano peraltro anche un maggior consumo di energia e l'impiego irregolare delle indicazioni di corsia. Non solo. Numerosi sinistri stradali derivano dall'usura dei materiali o dalla mancata manutenzione, ovvero l'installazione in condizioni difformi dalle prescrizioni del regolamento. Mancano in sostanza la manutenzione ed il controllo tecnico dell'efficienza. In diversi casi sono dunque emersi atti o deliberare, viziati da eccesso di potere, attraverso i quali si è inteso perseguire risultati e obiettivi estranei alla buona circolazione stradale. In una tale situazione, ed in caso di grave pericolo per la sicurezza, potrebbero ricorrere le condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 5, comma 2 del Codice. In pratica il ministero preposto si sostituisce all'ente. In base all'art. 208, commi 2 e 4 del Codice, i comuni sono tenuti a determinare annualmente con delibera della giunta le quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da destinare al miglioramento e adeguamento della circolazione delle strade, al potenziamento e alla manutenzione della segnaletica anche semaforica. Va ricordato altresì, che l'articolo 393 del regolamento, fa obbligo agli enti locali di istituire un apposito capitolo di bilancio, di entrata e uscita, oltre a dover fare un rendiconto finale al ministero Infrastrutture. Esiste pertanto una tassatività sulla destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie. Il risparmio sull'adeguamento della segnaletica produce effetti negativi in termini di costi sociali ma anche giudiziari in quanto il mancato adeguamento in caso di ricorso può essere imputato direttamente al comune.

Lorenzo Papa